



## ASSE del PO

Ai Dirigenti scolastici  
della provincia di Lodi

e, p.c. Al Dirigente  
Ufficio Scolastico provinciale  
Lodi

Oggetto: ora alternativa alla religione cattolica

Ritenendo di fare cosa gradita, a fronte di richieste di chiarimento rivolteci, riportiamo in sintesi le indicazioni concernenti la gestione dell'ora alternativa all'insegnamento della religione cattolica.

L'articolo 9, punto 2, dell'accordo con la Santa sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, numero 121 sancisce il diritto per gli studenti di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Tale previsione è stata confermata nella recente revisione dell'Intesa.

La nota del MEF n. 26482 del 7 marzo 2011, emanata d'intesa col MIUR (che riportiamo in allegato), chiarisce i vari aspetti della materia e detta istruzioni per la parte relativa alla materia contrattuale e retributiva. La nota è stata infatti recepita dal MIUR (prot. n. 1670 del 22 marzo 2011)

L'insegnamento delle attività alternative "costituiscono un servizio strutturale obbligatorio". Le scuole pertanto hanno l'obbligo di attivare attività in sostituzione delle ore di religione cattolica così come richiamato dalla Nota *MIUR -AODGPER\_Prot, n. 0019400- 03/07/2015 avente per oggetto: Anno scolastico 2015/2016- adeguamento degli organici di diritto del personale docente alle situazioni di fatto, dove "Si ricorda che deve essere assicurato l'insegnamento dell' ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati, rammentando che è stata diramata una nota ( n. 26482 del 7 marzo 2011) che chiarisce i vari aspetti della materia e detta istruzioni per la parte relativa alla materia contrattuale e retributiva.*

Di conseguenza, sono da evitare soluzioni, adottate da alcune scuole, come:

1. inserimento degli alunni in altre classi
2. semplice vigilanza da parte del personale ATA degli alunni

Innanzitutto occorre rammentare che è compito del Collegio dei Docenti definire i contenuti delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, ai fini dell'affidamento delle stesse.

I docenti che dovranno occuparsi di tale opportunità formativa potranno essere reclutati tra:

1. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;
2. docenti dichiarati disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo;
3. personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo;
4. personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate.

Nella nota del 7 Marzo 2011 il Ministero dell'Economia delle Finanze affronta anche la questione retributiva, affermando che si potrà ricorrere a finanziamenti aggiuntivi per:

1. i docenti a tempo indeterminato che si dichiarano disponibili ad effettuare "ore eccedenti";
2. i supplenti già titolari di contratto con i quali se ne stipula un ulteriore a completamento dell'orario d'obbligo ovvero appositamente assunti, non potendo ricorrere ad una delle precedenti ipotesi.

Nei provvedimenti di individuazione dei destinatari di ore eccedenti, i Dirigenti Scolastici sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo in soprannumero, tenuti al completamento di orario e, in caso di supplenza, di non aver potuto provvedere all'attribuzione di ore eccedenti. Inoltre, per procedere non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva formale alle istituzioni scolastiche da parte degli USR o UST

Lodi, 27 ottobre 2015

Cordialmente

Marco Bianchi  
Segretario generale